REGOLAMENTO (UE) 2017/334 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2017

che rettifica le versioni nelle lingue bulgara, estone, neerlandese e tedesca del regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) È stato rilevato un errore nella versione in lingua neerlandese del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione ([2]), quale modificato dal regolamento (UE) 2015/1088 ([3]), più precisamente al punto 145.A.55 c) 3 dell'allegato II (parte 145), per quanto riguarda il numero degli anni in ordine ai quali devono essere consegnate le registrazioni relative alle manutenzioni. È pertanto necessaria una rettifica della versione in lingua neerlandese. Le altre versioni linguistiche non sono interessate.

(2) È stato rilevato un errore nelle versioni nelle lingue bulgara, estone e tedesca del regolamento (UE) n. 1321/2014, quale modificato dal regolamento (UE) 2015/1088, più precisamente al punto 145.A.70 a) 6 dell'allegato II (parte 145), per quanto riguarda l'omissione dell'espressione «personale di supporto». È pertanto necessaria una rettifica delle versioni nelle lingue bulgara, estone e tedesca. Le altre versioni linguistiche non sono interessate.

(3) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(Riguarda solo le versioni nelle lingue bulgara, estone, neerlandese e tedesca.)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

([1]) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
([2]) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).
([3]) Regolamento (UE) 2015/1088 della Commissione, del 3 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per snellire talune procedure di manutenzione degli aeromobili dell'aviazione generale (GU L 176 del 7.7.2015, pag. 4).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER